

COMUNE DI RICCIA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

VARIANTE AL PRG VIGENTE PER
LA RICLASSIFICAZIONE DI UN'AREA SITA
IN LOCALITÀ CALEMME NEL COMUNE DI RICCIA



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 37241/2024 del 12-03-2024
Allegato 3 - Class. 0 - Copia Documento

Il Tecnico

Arch. Testa Giovanni



INDICE

1. PREMESSE GENERALI	2
1.1 OGGETTO E ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO	2
2. RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI VAS	3
2.1 LA DIRETTIVA 2001/42/CE E IL D.LGS. 152/06	3
2.1.1 DIRETTIVA 01/42/CE	3
2.1.2 D.LGS 3 APRILE 2006 152/06	4
2.1.3 DELIBERA GIUNTA REGIONALE n, 26 del 26/01/2009	5
2.2 FASI E MODALITA' DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'	6
3. PROPOSTA PROGETTUALE DI VARIANTE PUNTUALE AL PRG	7
3.1 SITUAZIONE URBANISTICA E PROPOSTA DI VARIANTE PUNTUALE	7
3.2 CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PRG	10
4. SCENARIO AMBIENTALE E STIMA DEGLI IMPATTI POTENZIALI	14
4.1 SCENARIO AMBIENTALE PERTINENTI ALLA VARIANTE	14
4.1.1 SCHEDA DI SINTESI DELL'AREA DI INTERVENTO	15
5. EFFETTI SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000	16
5.1 RELAZIONI TRA LE PREVISIONI PROGETTUALI E SIC/ZPS	16
5.2 VALUTAZIONE DI SINTESI DEGLI EFFETTI ATTESI DALL'AZIONE DELLA VARIANTE	20
6. CONCLUSIONI	22
6.1 RIFERIMENTI METODOLOGICI	22
6.2 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	22

1. PREMESSE GENERALI

1.1. OGGETTO E ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO

L'area oggetto di variante urbanistica è individuata catastalmente al foglio 41 p.lle n 1620 e n. 1621 (ex p.lla n. 1238) del Comune di Riccia (CB) avente una estensione di mq 660 circa, collocata nel centro abitato e individuata nel PRG vigente in zona F1 (verde pubblico).

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare considera i contenuti della proposta progettuale e della correlata variante urbanistica, e ne sviluppa gli approfondimenti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge ai fini della procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come disciplinata dalle norme di settore più oltre richiamate.

Secondo quanto evidenziato, l'esigenza di una variante urbanistica, ancorché circoscritta, determina la necessità degli approfondimenti in materia di valutazione ambientale oggetto del presente elaborato; il quadro normativo vigente prevede infatti che, in sede di formazione dei nuovi strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica - o loro varianti - e preliminarmente all'adozione, venga effettuata una valutazione dei possibili effetti ambientali correlati.

Considerate le premesse qui richiamate, il presente documento si articola nei seguenti contenuti principali:

- quadro normativo di riferimento in materia di VAS;
- descrizione dei contenuti della proposta progettuale;
- descrizione dello scenario ambientale coinvolto dalla proposta di Piano di Variante, stima dei possibili effetti ambientali;
- considerazioni finali sull'assoggettabilità alla VAS della proposta di Piano di Variante.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI VAS

2.1. LA DIRETTIVA 2001/42/CE, IL D.LGS 152/06 MODIFICATO E INTEGRATO CON IL D. LGS 4/08 E LA DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 26 DEL 26/01/2009.

Il quadro di riferimento normativo generale in materia di valutazione ambientale di Piani e Programmi è definito dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo, dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 a livello nazionale ed a livello regionale molisana dalla delibera di Giunta 26 gennaio 2009 n. 26.

La Direttiva 01/42/CE in materia di “Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”, segnando una svolta significativa nell’approccio metodologico sino a quel momento adottato nell’elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale, ha introdotto la valutazione ambientale quale strumento chiave per assumere la sostenibilità quale obiettivo determinante nella pianificazione e programmazione. In precedenza infatti, la valutazione ambientale è stata uno strumento generale di prevenzione utilizzato principalmente per conseguire la riduzione dell’impatto di determinati progetti sull’ambiente, in applicazione della Direttiva 85/337/CEE sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e delle sue successive modificazioni.

La Direttiva comunitaria sulla VAS ha esteso dunque l’ambito di applicazione del concetto di valutazione ambientale preventiva ai piani e programmi, nella consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche (e prima ancora) dalla messa in atto delle decisioni strategiche di natura programmatica. Differenza essenziale indotta da questo ampliamento consiste nel fatto che la valutazione ambientale dei piani e programmi viene ad intendersi quale processo complesso, da integrare in un altro processo complesso - generalmente di carattere pubblico - chiamato pianificazione o programmazione. Perché tale integrazione possa essere effettiva e sostanziale, la VAS deve intervenire fin dalle prime fasi di formazione del piano o programma (a differenza della VIA che viene applicata ad un progetto ormai configurato), con l’intento che le problematiche ambientali siano considerate sin dalle prime fasi di discussione ed elaborazione dei piani.

Secondo le indicazioni comunitarie, la VAS va intesa come un processo interattivo da condurre congiuntamente all’elaborazione del piano per individuarne preliminarmente limiti, opportunità, alternative e precisare i criteri e le opzioni possibili di trasformazione.

A livello nazionale, la Direttiva Comunitaria è stata recepita con il D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e il D. Lgs 16 gennaio 2008 n. 4.

2.1.1. *Direttiva 01/42/CE*

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull’ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi:

- a. che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o
- b. per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.
 - 1) Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.
 - 2) Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.
 - 3) Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
 - 4) Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3.
 - 5) Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5, comprese le motivazioni della mancata richiesta di una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9, siano messe a disposizione del pubblico.

2.1.2 D.Lgs 3 aprile 2006 152/06

Art. 6. - Oggetto della disciplina

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento.

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;

c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

2.1.3 Delibera Giunta Regionale n 26 del 26/01/2009

Pianificazione territoriale – Procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in ambito regionale – Prime disposizioni applicative in conformità al contenuto della parte seconda del Decreto Legislativo n. 152/2006 come sostituita dal Decreto legislativo n. 4/2008.-

Al punto 2) della deliberazione: Di dare atto che il Decreto Legislativo n. 4/2008, entrato in vigore il 13 febbraio 2008, all'art. 35 stabilisce che in mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e che in attesa della normativa regionale in materia di VAS, si rende opportuno un atto di indirizzo da parte della Giunta Regionale teso ad assicurare le prime disposizioni applicative in ambito regionale;

Al punto 3) della deliberazione: Di approvare le prime disposizioni applicative in materia di Valutazione Ambientale Strategica di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006, come modificato ed integrato dal Decreto legislativo n. 4/2008, al fine di guidare l'azione amministrativa dei Servizi Regionali competenti e garantire la certezza del procedimento per i soggetti istanti;

Al punto 4) della deliberazione: Di stabilire che le istanze in materia di VAS, riguardanti piani e programmi in ambito regionale avviati successivamente al 13 febbraio 2008, devono essere presentate alla DIREZIONE GENERALE IV – Servizio Conservazione della Natura e

Valutazione di Impatto Ambientale quale Autorità competente, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal decreto Legislativo n. 4/2008.

2.2. FASI E MODALITA' DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

Il caso in esame, configurandosi quale proposta di modifica dei contenuti del Piano Regolatore del Comune di Riccia, rientra a pieno titolo nella fattispecie prevista dal legislatore.

Il procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS, prevede la redazione da parte dell'Autorità Procedente, che trasmette all'Autorità Competente, di un Rapporto Ambientale Preliminare, su supporto cartaceo ed informatico (in formato word, pdf e jpeg), nel quale è contenuta una descrizione del Piano o Programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma.

Il Rapporto Ambientale Preliminare deve contenere obbligatoriamente tutti i contenuti riportati nell'Allegato I della Direttiva 2001/42/CE (Allegato VI al D.lgs 152/06 e s.m.i.).

Ai sensi delle norme di legge richiamate, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS prevede le seguenti fasi principali:

- 1) Rapporto Ambientale Preliminare. (vedi sopra);
- 2) Pubblicazione. Contestualmente alla trasmissione di cui al punto 1), l'Autorità Procedente pubblica, per quindici giorni consecutivi, al proprio albo pretorio, nonché sul rispettivo sito web, il predetto rapporto di avviso di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, al fine di consentire le eventuali osservazioni;
- 3) Consultazioni. L'Autorità competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, individua gli eventuali soggetti competenti in materia ambientale da consultare (Servizi Regionali competenti per materie specifiche, Province, Comuni, ARPAM, ASREM, Enti gestione aree protette, Soprintendenze, Enti Parco, Autorità di Bacino, ecc.) per acquisirne il parere. L'Autorità Competente può avvalersi della Conferenza di Servizi per acquisire pareri, valutazioni e osservazioni.
- 4) Provvedimento di verifica. L'Autorità Competente emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo la variante di piano dalla VAS, definendo eventuali prescrizioni, entro novanta giorni dalla trasmissione del Rapporto Ambientale Preliminare.
- 5) Pubblicazione del provvedimento di verifica. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato sul BURM e sul sito Web della Regione Molise. A tal fine l'autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità adottate per l'avviso di avvio del procedimento.

In caso di non assoggettabilità alla VAS, l'autorità procedente, nella fase di elaborazione della variante di piano tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di esclusione. L'adozione e/o l'approvazione del Piano daranno atto del provvedimento di esclusione nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

Se invece la variante di piano viene assoggettata alla VAS, si procede alla redazione del Rapporto Ambientale di cui al punto 2 della fase b) della Delibera di Giunta Regionale n. 26 del 26/01/2009.

3. PROPOSTA PROGETTUALE DI VARIANTE PUNTUALE AL PRG



Il presente documento contiene il Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della variante puntuale del Piano Regolatore del Comune di Riccia vigente, ai sensi del D. Lgs. 152/06 modificato e integrato con il D. Lgs 4/08 e della DGR 26/09, per la rizonizzazione di un'area nel Comune di Riccia alla via Padre Pio (Località Calemme).

Proponente: Arch. Testa Giovanni

Procedente: Comune di Riccia

3.1 SITUAZIONE URBANISTICA E PROPOSTA DI VARIANTE PUNTUALE

Nel caso della proposta di variante, l'Amministrazione ha valutato l'opportunità di modificare il PRG giudicando positivamente l'istanza dell'avv. Coromano Michele con oggetto "Istanza di rizonizzazione delle particelle nn. 1620 e 1621 foglio n. 41 (ex p.lla n. 1238) per l'arch. Testa Giovanni" del 29/06/2023 con prot. N. 9937.- La proposta di variazione comporta una piccola modifica di destinazione urbanistica, frutto di un errore, come risulta incontestabilmente *per tabulas*, in sede di procedimento di approvazione del PRG. Attualmente l'ex pa.la 1238 di circa mq 660 ricade in Zona F1 (verde pubblico). Nello specifico, tale proposta di variante riguarda:


ESTRATTO PRG ATTUALMENTE IN VIGORE	ESTRATTO PRG RICHIESTA VARIANTE
	
<p>Argomento: Rizonizzazione di un piccolo lotto di terreno dall'attuale destinazione urbanistica F1 (verde pubblico) in via Padre Pio (Località Calemme) del Comune di Riccia a destinazione sottozona C1</p>	
<p>Localizzazione: via Padre Pio in località Calemme nel Comune di Riccia (CB)</p>	
<p>Identificativi catastali: Foglio n. 41 p.lle n. 1620 e n. 1621 (ex p.lla n. 1238)</p>	
<p>Destinazione vigente: PRG Sottozona F1 (verde pubblico)</p>	
<p>Destinazione in variante: PRG Sottozona C1 (Espansione residenziale da realizzarsi con interventi edilizi diretti)</p>	
<p>Superficie area interessata nella variante: Mq. 660 circa</p>	
<p>Tipologie opere realizzabili in variante: Gli interventi residenziali di espansione specificatamente consentiti in ambito urbano nelle zone C sottozona C1 con indice fondiario di 1 mc/mq.</p>	

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
 Protocollo Arrivo N. 37241/2024 del 12-03-2024
 Allegato 3 Classe: 0 - Copia Documento




3.2 CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PRG

- Con Concessione Edilizia n. 67/96 e successive varianti la cooperativa edilizia ERICA di Riccia realizzava n. 12 alloggi di edilizia convenzionata in un'area della Zona CE1 del Programma di Fabbricazione;
- Con Concessione Edilizia n. 42/98 e successive varianti la cooperativa edilizia ERICA di Riccia realizzava n. 16 alloggi di edilizia convenzionata in un'area della Zona CE1 del Programma di Fabbricazione limitrofa alla precedente. Contemporaneamente alla assegnazione dell'area da parte del Comune, la cooperativa acquistava con trattativa privata una porzione di area esterna alla zona CE1 per la realizzazione di una strada di penetrazione per collegare i due programmi edilizi. Anche tale strada rientra nella C.E. n. 42/98.



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
 Protocollo Arrivo N. 37241/2024 del 12-03-2024
 Allegato 3 - Class. 0 - Copia Documento

I lavori di realizzazione del secondo programma edilizio erano ancora in corso quando la proposta di Piano Regolatore Generale del Comune di Riccia fu portata in Consiglio Comunale il 15/11/1999 e fu redatta la delibera di adozione n. 36. Nell'elaborato cartografico del PRG adottato risultava mancante la trascrizione degli alloggi e della strada di penetrazione assenti con la C.E. n. 42/98 (in corso di realizzazione): nella zonizzazione, invece, l'area degli alloggi coincideva con una Zona C2 e l'area della strada e parcheggi con la Zona SM (scuola materna);



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
 Protocollo Arrivo N. 37241/2024 del 12-03-2024
 Allegato 3 - Class. 0 - Copia Documento

- Dopo l'adozione la proposta di piano fu pubblicata e fu oggetto di 92 osservazioni. Tali osservazioni furono esaminate con atti di Consiglio Comunale n. 4 del 10/01/00, n.55 del 15/11/00, n. 57 del 24/11/00, n. 59 del 01/12/00, n. 62 del 15/12/00, n. 2 del 29/01/01.
- In particolare, l'osservazione registrata al n. 87 recitava testualmente: *“Il sottoscritto arch. Testa Giovanni, nella sua qualità di Presidente della Società Cooperativa Edilizia Erica di Riccia, in riferimento al PRG adottato dal Comune di Riccia, premette che: - La Cooperativa Edilizia Erica ha in fase di realizzazione in località Calemme la costruzione di complessivi ventotto alloggi di edilizia convenzionata; - Detti alloggi sono stati autorizzati dal Comune di Riccia con C.E. n. 67/96 e successive varianti e integrazioni (dodici alloggi già assegnati ai soci prenotatari) e con C.E. n. 42/98 (sedici alloggi in fase di realizzazione), in riferimento alla Zona CE-1 del programma di Fabbricazione vigente. Tanto premesso, al fine di meglio utilizzare l'intera area, fa le seguenti osservazioni, come eventuali modifiche da apportare al nuovo PRG: 1) Per il numero consistente di nuove abitazioni (primo e secondo programma edilizio della Cooperativa Erica), ritiene insufficiente la sola strada di penetrazione da via Calemme ed individua, pertanto, un'altra strada (vedi copia allegata dello stralcio al PRG, che si immette da via Pietro Sedati e si congiunge con la strada interna al lotto in via di edificazione; 2) Relativamente all'area (S.M.) individuata nel PRG per la realizzazione di una scuola materna, ritiene che le due piccole aree (una di circa mq. 900 e l'altra di circa mq. 660) tagliate dalla strada e dai parcheggi previsti in progetto (vedi concessioni edilizie in premessa) ed in fase di realizzazione, siano insufficienti per la nuova destinazione. Chiede, pertanto che dette due aree, siano incluse in Zona C1 per un migliore ed uniforme utilizzo dell'intera area”.*


- Il Consiglio Comunale nella seduta n. 59 del 1.12.2000 deliberava al punto 16 l'osservazione n. 87: "Osservazione accettata con votazione unanime con le seguenti precisazioni: Per l'area compresa tra via Colle della Macchia – Strada comunale Feudo e Via Pietro Sedati, indicata come C2, si ipotizza un cambio di zonizzazione per ricondurre a Zona C1 la parte prospiciente in ambo i lati la strada di piano che si vuole realizzare. Strada di piano che deve dare sbocco all'insediamento abitativo "Cooperativa Erica" posto più a valle, risulta altresì necessario prevedere ampia zona da destinare a verde pubblico attrezzato che costituirà arredo urbano all'intera area. Il tecnico progettista si premurerà di formulare ipotesi particolareggiate prima della seduta Consiliare di ricognizione generale delle osservazioni accettate. La presente votazione annulla quella di cui al numero 18 della delibera n. 57 del 24.11.2000, ed assorbe accettandola l'osservazione n. 87 del registro".

- sulla base della mera lettura del deliberato consiliare si evince l'accoglimento integrale della osservazione n. 16, salvo le precisazioni, con la conseguenza che in sede di PRG osservato, non ancora approvato, nessuna area aveva come destinazione di zona F1, bensì la destinazione C1;

- Con Delibera consiliare n. 47 del 14/12/2002 si forniscono precisazioni in ordine alle osservazioni al PRG.

- In data 09/01/2003, a corredo della documentazione relativa all'adozione del PRG, il Comune di Riccia trasmetteva la nota prot. N. 172 alla Regione Molise Assessorato all'Urbanistica con allegati: "1) Delibera Consiliare n. 47/02; 2) Stralcio planimetrico della zona compresa tra via Colle della Macchia, strada comunale Feudo e via Pietro Sedati indicata come C2 e ricondotta a zona C1 così come riportata nell'ambito dell'osservazione n. 16 esaminata con la delibera consiliare n. 59 del 01/12/2000; 3) Planimetria del capoluogo e delle zone esterne con individuazione numeriche delle osservazioni prodotte."

Nel punto 2), nello stralcio planimetrico allegato, mancava parzialmente il riferimento della seconda parte dell'osservazione n. 87 approvata con D.C. n. 59 del 01/12/00. In particolare nell'area di circa mq. 660 risulta Zona F1 (verde pubblico), mentre l'area di circa mq. 900 è cambiata in Zona C1.



- Infatti la Direzione generale IV della Regione Molise con parere n. 12 del 21.02.2003 allegato alla delibera di Giunta regionale n. 364 del 17.03.2003 che alla lettera "D – Osservazioni stabiliva: *“Le osservazioni presentate al piano nei termini prescritti dalla legislazione vigente sono 92. Esse sono state esaminate dal Consiglio comunale (...) con atti n. 4/00, n. 55/00, n. 57/00, n. 59/00, n. 62/00, n. 02/01 e n. 47/02. L’ufficio, dopo averle valutate, esprime il proprio giudizio su quelle che seguono, ritenendo tutte le altre accoglibili nei limiti della proposta successiva all’esame delle stesse, anche se presentate da privati a sostegno di interessi specifici in quanto trattasi di riferimenti a situazioni precostituite non incidenti sul criterio posto a base del progetto di variante. Osservazione n. 16, n. 49 e n. 52 - accolte dalla amministrazione -, non risultano essere state planimetricamente adeguate. L’ipotesi di assetto, riportato sulla tavola conseguente l’osservazione, non risponde all’indirizzo dato dal Consiglio Comunale né da esso recepito;.....”*

- Tuttavia in sede di trasmissione del PRG osservato, con deliberazione comunale n. 11 del 31/03/03 di recepimento delle prescrizioni regionali, alla Regione Molise ai fini della approvazione (delibera di Giunta Regionale n. 661 del 09/06/03 e parere n. 18 del 22/05/03 allegato alla delibera), il Comune di Riccia non ha provveduto ad adeguare in maniera corretta le tavole e gli elaborati alle osservazioni e specificatamente ha parzialmente rappresentato l’esito delle osservazioni n. 16 lasciando inalterata la destinazione di F1 delle particelle nn. 1620 e 1621 del fl. 41 del Comune di Riccia (ex p.lla 1238 fl. 41), laddove le stesse avrebbero dovuto avere destinazione C1;

- Peraltro il rispetto degli standard e dei parametri urbanistici di cui al D.M. 1444/68 è certificato su tutto il territorio comunale, come evidenziato dall’Ente nell’allegato 12 al PRG *“Calcolo popolazione prevista e verifica degli standard urbanistici”* laddove alla pagina 5 è affermato: *“Dal confronto delle superfici con quelle di progetto evidenziate sul tabulato di cui alla precedente pagina 1, si evince la piena ottemperanza agli standards urbanistici essendo addirittura in situazione di eccesso per tutte le aree”;*

- Poiché dalla approvazione del PRG ad oggi sono intercorsi più 20 anni in cui il Comune di Riccia ha perso circa 1000 abitanti, e la previsione di sviluppo della popolazione era di 8000 abitanti circa, è evidente che gli spazi a verde oggi esistenti siano senz’altro in eccesso rispetto a quelli strettamente necessari.

4. SCENARIO AMBIENTALE E STIMA DEGLI IMPATTI POTENZIALI

4.1 SCENARIO AMBIENTALE PERTINENTI ALLA VARIANTE

La ricostruzione dello scenario ambientale riportata nel presente capitolo rappresenta, nel loro stato di fatto, le diverse componenti ambientali e finalizzata alla successiva individuazione/valutazione dei possibili effetti determinati dall'attuazione della variante di piano sulle stesse, nonché alla conseguente decisione circa la necessità di assoggettare o meno lo stesso alla Valutazione Ambientale Strategica.

A partire dai dati e informazioni relativi alle diverse componenti ambientali e dall'analisi conoscitiva del territorio comunale, si possono individuare i principali elementi di sensibilità e criticità ambientale del territorio.

Qualità dell'aria: Lo stato di qualità dell'aria del comune di Riccia e del territorio circostante, rientra nei parametri di legge sia in termini di pressioni (ovvero emissioni) sia in termini di stato (ovvero concentrazioni) per i principali inquinanti.

La variante di piano consiste in una rizonizzazione di una piccola porzione di terreno di circa mq. 660, da Zona F1 (verde pubblico) a Zona C1 (Espansione residenziale), posizionata nel centro abitato. La nuova potenzialità edificatoria è minima, considerando l'indice fondiario di 1.00 mc/mq e con un rapporto di copertura del 40%, e limitata ad una edilizia residenziale. Pertanto tale eventualità non può alterare il parametro delle condizioni atmosferiche locali e non determina alcun impatto di segno negativo sui livelli di qualità dell'aria esistenti.

Idrologia e idrogeologia: L'attuale utilizzo dell'area oggetto di variante è quello di aree di pertinenza di ambiti urbanizzati. La rizonizzazione definisce una destinazione, all'interno del centro abitato, che non prevede una impermeabilizzazione della superficie e pertanto non verrà alterato il parametro della capacità di smaltimento delle acque meteoriche. In tal senso l'impatto sulla variabile è minima, mantenendo in pratica le superfici nello stato di fatto.

L'area oggetto di intervento non è interessata dal passaggio di corpi idrici superficiali o tombinati.

L'intervento proposto nella variante non prevede la realizzazione di piani interrati e/o seminterrati e non interferisce con alcuna fascia di rispetto di pozzi di captazione idrica presenti nel territorio comunale di Riccia. Dal punto di vista del contenimento dei consumi idrici, va detto che l'intervento prevede eventualmente la realizzazione di una sola abitazione residenziale che non determina un aumento significativo dei consumi idrici globali rispetto a quelli attuali.

Fenomeno della dismissione: il processo di dismissione in questo caso non viene considerato perché esterno alle zone produttive. Pertanto l'impatto sulla variabile è nullo.

Suolo e sottosuolo: La proposta progettuale, in linea con l'obiettivo di limitare il consumo del suolo, non comporta ulteriore consumo agricolo o inedificato, considerato che l'area interessata dall'insediamento risulta già urbanizzata. Considerato che l'eventuale progetto non prevede la realizzazione di locali interrati e/o seminterrati e che pertanto i lavori che interesseranno il sottosuolo si limiteranno ai soli scavi per le nuove fondazioni e per i collegamenti e adeguamenti delle utenze al servizio della nuova abitazione, non si prevede un particolare impatto sulla componente ambientale trattata. Non si ravvisano rischi di

inquinamento della falda acquifera. Le acque nere afferenti sono esclusivamente imputate agli scarichi dei servizi igienici e dalla cucina, convogliati nel sistema fognario comunale di acque nere. La raccolta delle acque meteoriche sono convogliate nella linea acque bianche, visto che la fognatura esistente è di sistema separato. Dal punto di vista della compatibilità degli interventi di trasformazione territoriale l'area non presenta alcuna restrizione o vincolo.

Rete fognaria: L'area oggetto di variante è inserita nel contesto urbano provvisto di urbanizzazione primaria, con una rete fognaria adeguata all'allaccio di nuove utenze.

La strada prospiciente il lotto è fornita di una rete separata di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e delle acque nere. Pertanto l'impatto sulla variabile è nullo.

Approvvigionamento idrico: La variante di piano prevede la riclassificazione di un piccolo lotto di terreno per la realizzazione di un nuovo insediamento con al massimo una nuova utenza domestica della rete di approvvigionamento idrico, con un impatto sulla variabile pressoché nullo.

Inquinamento elettromagnetico e radiazioni: Nessuna relazione del progetto di variante con la componente in esame.

Traffico: In merito alla componente determinata dal traffico, sia la modesta dimensione dell'area che la sua riclassificazione non determineranno alcun impatto sul parametro della viabilità e quindi delle emissioni da essa derivanti.

Rumore: i fenomeni di inquinamento acustico sono indotti dai flussi veicolari, molto ridotti in quanto la zona di variante è situata in un'area esclusivamente residenziale servita da un sistema viario a cul de sac, scarsamente trafficato. In tal senso l'impatto sulla variabile acustica è nullo.

Assetto insediativo e paesaggio urbano: Dal punto di vista paesaggistico il contesto nel quale si colloca l'area oggetto di variante è localizzata in un'area residenziale all'interno del centro abitato parzialmente antropizzata. In relazione al contesto la proposta di costruzione non evidenzia elementi di incongruenza sia rispetto ai connotati insediativi generali dell'ambito, sia sotto il profilo della scala dimensionale dei nuovi manufatti edilizi in progetto. Il nuovo intervento non contrasta con le caratteristiche morfo-tipologiche del tessuto edilizio circostante e la totale sistemazione delle aree di pertinenza, favorendo a livello di percezione visiva una discreta dinamicità dei pieni e vuoti, e comporta nel complesso un netto miglioramento della qualità urbana dell'area che contribuisce alla valorizzazione del paesaggio urbano nel quale la stessa si inserisce.

La riclassificazione consentirà di mantenere la situazione attuale, senza modificare l'impatto sulla variabile paesaggio.

4.1.1 SCHEDA DI SINTESI DELL'AREA DI INTERVENTO

In considerazione degli elementi di variante allo strumento urbanistico generale vigente, si propone una scheda di sintesi della connotazione generale del sito in esame.

- L'area di intervento non è interessata dal passaggio di elettrodotti o stazioni radio-base
- L'area di intervento non è interessata da elementi del reticolo idrico comunale o da fiumi
- Non esistono interferenze con elementi della rete ecologica comunale, né con aree boscate
- Lo scenario acustico è strettamente caratterizzato dalle emissioni derivanti dal traffico veicolare locale

5. EFFETTI SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000

5.1 RELAZIONI TRA LE PREVISIONI PROGETTUALI E SIC/ZPS

Con la Direttiva Habitat 92/42/CEE è stata istituita la rete ecologica europea “Natura 2000”, un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali e vegetali di interesse comunitario, la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità sul continente europeo. L'insieme di tutti i siti definisce un sistema relazionato da un punto di vista funzionale, al quale afferiscono le aree ad elevata naturalità identificate dai diversi paesi membri ed i territori ad esse contigui indispensabili per garantirne la connessione ecologica.

La Rete Natura 2000 è costituita da Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Le ZPS sono istituite ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409/CEE al fine di tutelare i siti in cui vivono le specie ornitiche di cui all'allegato 1 della Direttiva e per garantire la protezione delle specie migratrici nelle zone umide di importanza internazionale (Convenzione di Ramsar). I SIC sono istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di mantenere o ripristinare un habitat naturale (allegato 1 della Direttiva) o una specie (allegato 2 della Direttiva) in uno stato di conservazione soddisfacente. Le ZSC sono l'evoluzione dei proposti SIC (pSIC) e ZPS individuati a seguito della redazione dei piani di gestione predisposti e approvati dalle comunità locali attraverso le deliberazioni dei Comuni in cui ricadono le zone.

Per la conservazione dei siti, l'art. 6 della Direttiva 92/42/CEE e l'art. 6 del D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 che ha sostituito l'art. 5 D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, prevedono la procedura di Valutazione di Incidenza, finalizzata a tutelare la Rete Natura 2000 da possibili perturbazioni esterne negative: ad essa sono sottoposti tutti i piani o progetti che possono avere incidenze significative sui siti di Rete Natura 2000.

Il percorso logico della valutazione d'incidenza è delineato nella guida metodologica “Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC” redatto dalla Oxford Brookes University per conto della Commissione Europea DG Ambiente. La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione prevede un percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali:

Livello I: screening – processo di individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o piano su un Sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze;

Livello II: valutazione appropriata – considerazione dell'incidenza del progetto o piano sull'integrità del Sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione;

Livello III: valutazione delle soluzioni alternative – valutazione delle modalità alternative per l'attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità del Sito Natura 2000;

Livello IV: valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l'incidenza

negativa – valutazione delle misure compensative laddove, in seguito alla conclusione positiva della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto necessario portare avanti il piano o progetto.

A ciascun livello si valuta la necessità o meno di procedere al livello successivo. Per esempio, se al termine del Livello I si giunge alla conclusione che non sussistono incidenze significative sul Sito Natura 2000, non è necessario procedere ai livelli successivi della valutazione.

Nelle valutazioni occorre innanzitutto dimostrare in maniera oggettiva e documentabile che:

- non ci saranno effetti significativi su Siti Natura 2000 (Livello I: screening)
- non ci saranno effetti in grado di pregiudicare l'integrità di un Sito Natura 2000 (Livello II: valutazione appropriata)
- non esistono alternative al piano o progetto in grado di pregiudicare l'integrità di un Sito Natura 2000 (Livello III: valutazione possibili alternative)
- esistono misure compensative in grado di mantenere o incrementare la coerenza globale di Natura 2000 (Livello IV: valutazione delle misure compensative)


L'area di intervento non presenta habitat e formazioni vegetazionali d'interesse comunitario, né locale ed è situata nel perimetro urbano del Comune di Riccia. Tuttavia si riportano i seguenti siti della Rete Natura 2000, più prossimi al centro abitato:

Variant e PRG	Distanza	Sito Natura 2000
Via Padre Pio Località Calemme, Riccia (CB)	Km 4.2	SIC IT7222130 "Lago Calcarelle"
	Km 5.8	SIC IT8020014 "Bosco di Castelpagano e torrente Tammarecchia"
	Km 5.7	SIC IT7222102 "Bosco Mazzocca – Castelvetere"
	Km 8.3	SIC IT7222109 "Monte Saraceno"
	Km 2.8	SIC IT7222105 "Pesco della carta"
	Km 5.4	SIC IT7222110 "Santa Maria delle Grazie"
	Km 11.6	SIC/ZPS IT8020016 "Sorgenti e alta valle del Fiume Fortore"

L'area di variante è localizzata all'interno del perimetro urbano e quindi a diversa distanza dai siti elencati nella Rete Natura 2000, segue cartografia rappresentativa delle distanze.


REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
 Protocollo Arrivo N. 37241/2024 del 12-03-2024
 Allegato 3 - Class. 0 - Copia Documento

Siti Rete Natura 2000 della regione Molise




REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 37241/2024 del 12-03-2024
Allegato 3 - Class. 0 - Copia Documento


Siti Rete Natura 2000 prossimi all'area individuata nel centro abitato del Comune di Riccia, oggetto di variante al PRG,



SIC IT7222130 - "Lago Calcarelle" - Distanza Km 4.20



SIC IT80200014 - "Bosco di Castelpagano e torre Tammarecchia" - Distanza Km 5.80




SIC IT7222102 - "Bosco Mazzocca - Castelveterè" - Distanza Km 5.70




SIC IT7222109 - "Monte Saraceno" - Distanza Km 8.30



SIC IT7222105 - "Pesco della Carta" - Distanza Km 2.80



SIC IT7222110 - "Santa Maria delle Grazie" - Distanza Km 5.40



SIC/ZPS IT8020016 - "Sorgenti e alta valle del Fiume Fortore" - Distanza Km 11.60

Dati i seguenti indicatori, si può affermare che la proposta di variante non ha alcuna relazione con le aree SIC/ZPS sopraindicate e che pertanto la sua incidenza rispetto al sito sia nulla.

Infatti:

- a) nessuna superficie di habitat di interesse comunitario viene interessata dalla presente proposta, né si hanno interferenze dovute alla vicinanza di possibili azioni ed interventi;
- b) la proposta di Variante, interessando esclusivamente un piccolo ambito urbano consolidato, non genera alcun rischio di compromissione, frammentazione ed erosione delle connessioni ecologiche fra habitat, ambienti naturali e seminaturali, che vengono preservate rispetto allo stato attuale dei luoghi;
- c) lo stato chimico e fisico dei suoli e dell'ambiente non viene alterato stante l'assenza di consumo di suolo e di previsione di attività impattanti dal punto di vista delle emissioni in atmosfera e in ambiente idrico.

5.2 VALUTAZIONE DI SINTESI DEGLI EFFETTI ATTESI DALL'AZIONE DELLA VARIANTE

Dall'analisi della proposta progettuale, i cui contenuti in variante al PRG vigente non introducono elementi significativi di modifica dello scenario urbanistico locale, confermando di fatto la vocazione abitativa di un'area già connotata. Non si ravvisano, pertanto, elementi di possibile impatto ambientale sui quali sviluppare una trattazione specifica.

Come emerso, la piccola modifica richiesta al PRG vigente non evidenzia, infatti, significativi effetti sulle matrici ambientali primarie, che tuttavia saranno oggetto delle necessarie verifiche e autorizzazioni di legge, ove prescritte.

La valutazione degli effetti determinate dalle azioni di variante è stata attuata analizzando le caratteristiche riportate anche nell'Allegato 2 al D. Lgs. 152/06.

Caratteristiche del piano di variante tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

Caratteristiche	Descrizione della Variante
In quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative	La variante in oggetto non costituisce alcun quadro di riferimento per progetti in quanto viene disposta la riclassificazione in un'area circoscritta e già delimitata da abitazioni, strada e urbanizzazione primaria e secondaria
In quale misura la variante influenza altri piani, inclusi quelli gerarchicamente ordinati	La variante non influenza altri piani, in quanto agisce a livello locale, su una singola area di dimensioni modeste, inserita nel perimetro urbano
La pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, per uno sviluppo sostenibile	La variante concorre a realizzare uno sviluppo sostenibile nella misura in cui, nell'area in esame, è garantito spazio a verde non edificato, in linea con le direttive di PRG. Inoltre l'area è inserita in un contesto edificato, sviluppatosi rispettando gli standard dettati dal D.M. 1444/68

Problemi ambientali pertinenti alla variante	Non si evidenziano problemi ambientali pertinenti o derivanti dalla variante in oggetto in ragione della natura della riclassificazione attuata
La rilevanza della variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (connessi, per esempio, alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)	La presente variante ha una rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria derivante dal non aggravio programmi che la caratterizzano (gestione rifiuti, protezione acque,)

Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti	Non si rilevano impatti derivati dalla variante in oggetto
Carattere cumulativo degli impatti	Per la non rilevanza di alcun impatto, non è previsto alcun carattere cumulativo degli stessi
Natura transfrontaliera	Vista la natura della Variante si escludono impatti a interferenza transfrontaliera
Rischi per la salute umana o per l'ambiente	La variante non prevede destinazioni che possono comportare azioni con influenza di alcun tipo sulla salute umana o per l'ambiente
Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)	Non essendo previsti impatti la loro entità ed estensione nello spazio è nulla

Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale	Non essendo previsti impatti, non ci sarà influenza sull'area interessata dalla variante sotto nessun aspetto
Del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo	Non saranno superati limiti di qualità ambientale o di uso indiscriminato del suolo
Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale	La variante non modificherà l'attuale assetto paesaggistico

Poste queste valutazioni di sintesi, e fermi restando gli eventuali contributi che potranno pervenire in sede di Conferenza di Verifica, è possibile assumere il progetto in esame e la correlata variante al PRG vigente privi di possibili implicazioni ambientali significative, tali da richiedere maggiori approfondimenti attraverso un più ampio procedimento di VAS.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
 Protocollo Arrivo N. 37241/2024 del 12-03-2024
 Allegato 3 - Class. 0 - Copia Documento

6. CONCLUSIONI

6.1. RIFERIMENTI METODOLOGICI

In relazione a quanto richiamato circa i contenuti della variante urbanistica, si evidenzia come la stessa:

- a) non costituisce quadro di riferimento per l'autorizzazione, l'area di localizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche relativa alla disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale;
- b) non produce effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE e come tale non richiede approfondimenti circa una sua valutazione di incidenza sui siti medesimi.

La variante al PRG vigente non rientra dunque tra le tipologie di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., richiamate al Cap. 2; la variante esula pertanto dall'ambito più generale di applicazione della VAS come previsto dalla Direttiva 2001/42/CE. Una valutazione ambientale può divenire necessaria qualora l'Autorità competente individui possibili impatti significativi sull'ambiente.

Si riscontra infine, che la Variante non presenta alcuna rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, tantomeno ha effetti negativi sui Siti Rete Natura 2000 presenti sul territorio.

6.2. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce di quanto sopra descritto ed esaminato, in merito alla relazione tra la variante urbanistica in esame ed il campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica come definito dalla normativa vigente è possibile affermare che:

- i contenuti della presente variante al PRG vigente del Comune di Riccia non ricadono entro il campo di applicazione più generale della Direttiva 2001/42/CE in materia di VAS, come stabilito dal D.Lgs 152/06, non costituendo essa il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del medesimo decreto; infatti la proposta di variante non definisce quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE e s.m.i. (V.I.A. dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale importante), né le sue previsioni implicano possibili effetti sui siti di cui alla Direttiva 92/43/CEE (Rete Natura 2000);
- l'esame condotto sulle componenti ambientali ha messo in evidenza come gli effetti connessi alla proposta di variante siano riconducibili a variazioni di scala strettamente locale, afferenti a modifiche dei contenuti definiti dal PRG vigente;
- la proposta di variante non si configura quale fonte di potenziali fattori di minaccia del quadro ambientale tali da richiedere attenzioni e/o misure di mitigazione circa possibili superamenti dei livelli di qualità ambientale, dei valori limite stabiliti dalle norme di settore o di effetti cumulativi derivanti da altri piani e/o progetti: gli effetti attesi non possiedono rilevanza significativa e sono riferiti alla dimensione strettamente locale.
- la variante al PRG avanzata presuppone la riclassificazione di una piccola area inserita nel perimetro urbano, parzialmente antropizzato ed in quanto tale risulta assolutamente coerente


con l'obiettivo dichiarato e perseguito con il PRG vigente del Comune di Riccia.

Alla luce di queste valutazioni, tenuto conto dei riferimenti normativi richiamati e del quadro di riferimento ambientale, non si individuano effetti ambientali correlati alla proposta di variante urbanistica, tali da incidere sulle scelte alla scala urbanistica. Si ritiene pertanto che le previsioni della proposta di variante siano compatibili con il sistema degli obiettivi di sostenibilità definiti dagli strumenti di pianificazione del territorio e dell'ambiente ai diversi livelli.

Ulteriori approfondimenti settoriali potranno accompagnare le successive fasi autorizzative dell'intervento, anche secondo le indicazioni eventualmente formulate in sede di Conferenza di Verifica dagli Enti ed Autorità coinvolti, senza tuttavia sottendere l'esigenza di attivare una procedura più ampia di Valutazione Ambientale Strategica, la cui determinazione finale fa capo in ogni caso all'Autorità competente designata.

Riccia, Febbraio 2024

Il Tenico
 Arch. Testa Giovanni



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
 Protocollo Arrivo N. 37241/2024 del 12-03-2024
 Allegato 3 - Class. 0 - Copia Documento